

STATUTO

Art.1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi della L. 383/2000 e degli artt. 36 e ss. Cod. Civ. un'associazione di solidarietà sociale senza scopo di lucro denominata 1571 di seguito detta associazione.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in San Donato Milanese, Via Dossetti 11/D.

Il Consiglio direttivo con propria deliberazione potrà spostare la sede all'interno del Comune.

Art.3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Finalità

L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di realizzare una proposta culturale che abbia realmente la statura delle attese di verità e libertà che costituiscono un io veramente umano, attraverso la valorizzazione del valore educativo della famiglia anche con riferimento al bisogno di gioco del bambino a quello del giovane di studiare, aggregarsi, fare sport e attraverso le iniziative volte a rispondere alle esigenze di ogni uomo di lavorare e di operare nell'ambiente in cui vive, nella presa di coscienza di sé, della sua tradizione e storia, della sua libertà di costruire.

L'associazione persegue dette finalità attraverso

- Promozione e valorizzazione di iniziative di aiuto alla famiglia nell'ambito di una libera educazione dei figli, di progetti sperimentali relativi alla cura dei figli (nidi in famiglia) e di uso degli spazi del territorio adeguati, con attenzione anche alle famiglie disagiate;
- promozione e realizzazione di iniziative di sostegno alle attività delle associazioni del territorio che si occupano di aiutare le famiglie disagiate fornendo quanto è necessario per la sopravvivenza e la dignità umana;
- promozione e facilitazione della libera aggregazione di studenti e ragazzi per un aiuto concreto ai loro bisogni quotidiani e al loro desiderio di crescere;
- la realizzazione, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie che favoriscono l'interscambio e la partecipazione dell'informazione da parte di tutti, di incontri, dibattiti, mostre, pubblicazioni artistiche e scientifiche, concorsi;
- la promozione e realizzazione di iniziative sociali sul territorio, spettacoli, momenti pubblici di festa e incontri sportivi.

Art.5 - Aderenti

Sono aderenti all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone le finalità ed impegnandosi a realizzarle, hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto, oltre a quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato. In caso di mancata pronuncia da parte del Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta.

Il Consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di:

- persone giuridiche nella persona di un solo rappresentante designato con apposito atto dell'istituzione interessata
- "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività statutarie
- "onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.
- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo in ogni caso il diritto di recesso.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto in assemblea.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.6 - Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di fruire delle attività di formazione realizzate dalla associazione nonché di recedere dalla stessa.

Gli aderenti hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della attività istituzionale, secondo parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.7 - Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.8 - Assemblea

L'assemblea, organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti gli aderenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per le delibere aventi ad oggetto modifiche allo Statuto o scioglimento e liquidazione dell'associazione per le quali sono richieste le maggioranze indicate dagli artt. 17 del presente Statuto.

L'assemblea:

- nomina i membri del Consiglio direttivo e i componenti del Collegio arbitrale;
- approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposto dal Consiglio;
- approva il bilancio preventivo;
- approva il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- approva il regolamento che disciplina l'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale;
- delibera su tutto quanto le compete in base alla normativa vigente

Art.9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, nominato dall'assemblea, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio:

- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- elegge il presidente;
- nomina il segretario;
- ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati in caso di necessità ed urgenza dal Presidente
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;

Art.10 - Presidente

Il Presidente, che è presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art.11 - Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali presso la sede sociale a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art.12 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art.13 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.14 - Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15 - Bilancio

L'esercizio dell'associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto, a cura del Consiglio direttivo, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione, residuati dall'attività annuale devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.16 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti.

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione viene proposta dal Consiglio direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano non possono essere distribuiti tra gli aderenti, ma sono devoluti a fini di utilità sociale.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.